

# **BVGer D-5803/2022 vom 3. März 2025**

Bundesverwaltungsgericht, 2025-03-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-5803\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5803_2022)

FR: TAF D-5803/2022 du 3 mars 2025

IT: TAF D-5803/2022 del 3 marzo 2025

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

### **E. 1.2**

Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Per il contenuto e la forma è invece applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

### **E. 1.3**

Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

### **E. 1.4**

Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 127 LTF.

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e riferimenti citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3 13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). In virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

### **E. 2.2**

Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3).

### **E. 2.3**

Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). I mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 373 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). In ambito di revisione, sono escluse le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-5036/2018 del 22 febbraio 2021 consid. 3.1, D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2022, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.3 e *Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17* consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi). In tale circostanza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all'allontanamento del richiedente. Al contrario, non v'è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell'asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l'occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato).

### **E. 3.1**

Nella presente disamina, l'istante fonda la sua richiesta, prevalendosi - a suo dire - di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della decisione su ricorso e che ritiene tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore, nel senso che proverebbero l'esistenza di elementi suscettibili a condurre al riconoscimento della qualità rifugiato, sussistendo per lui dei timori di subire persecuzioni rilevanti in caso di un suo rinvio Turchia. Più precisamente, i documenti allegati all'istanza di ricorso (cfr. Docc. 4-12) dimostrerebbero come egli sarebbe oggetto di un procedimento penale pendente a suo carico in Turchia, il quale sarebbe stato avviato dal Procuratore di (...) in seguito alla sua partecipazione a una manifestazione in Svizzera. L'istante avrebbe fatto menzione di tale aspetto già in sede di ricorso 14 ottobre 2022, tuttavia - a suo dire - egli non aveva modo di addurre la relativa documentazione a comprova di quanto da lui asserito e questo in quanto la stessa era stata segretata. Una volta ottenuta, egli ha quindi tempestivamente presentato istanza di revisione avverso la sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 dinanzi a questo Tribunale (cfr. parte in fatto del presente giudizio).

### **E. 3.2**

Ora, in merito a tali mezzi di prova, questo Tribunale rileva innanzitutto come, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2 del presente giudizio) la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento. Devono inoltre servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Sono quindi escluse anche le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte.

### **E. 3.3**

Nel caso di specie, la SEM ha reso la propria decisione in data 15 settembre 2022, poi impugnata con ricorso 14 ottobre 2022 dinanzi a questo Tribunale. La procedura si è poi conclusa con la sentenza D-4671/2022 emessa il 10 novembre 2022 da questo Tribunale. In sede di ricorso, l'istante aveva già menzionato dell'esistenza di un procedimento penale in Turchia a suo carico, fatto che dimostra come egli era già a conoscenza di tale aspetto durante la procedura ricorsuale. Dalla documentazione adottata oggi in sede di revisione, emerge tuttavia come, l'istante, era effettivamente nell'impossibilità oggettiva di reperire tali documenti e questo in quanto gli stessi non erano accessibili al suo patrocinatore. L'avvocato di fiducia ha infatti ampiamente spiegato la questione (cfr. Docc. 8 e 12) e ha dimostrato di aver presentato istanza di accesso atti in data 3 ottobre 2022 (cfr. Doc. 1 allegato allo scritto 6 marzo 2023): tuttavia, la documentazione è stata resa accessibile sul portale UYAP unicamente in data 5 ottobre 2022, ovvero due giorni dopo la richiesta, e questo senza che uno specifico provvedimento di classificazione degli atti venisse emesso

(cfr. Doc. 9). La dichiarazione dell'avvocato del 3 ottobre 2022, nella quale spiega la secretazione dei documenti (cfr. Doc. 8), è poi giunta in possesso dell'istante unicamente in data 12 ottobre 2022, ovvero due giorni prima dell'inoltro del ricorso 14 ottobre 2022. In tal senso, è dunque verosimile che l'istante - sebbene tale documentazione esistesse già al momento della procedura ricorsuale - sia potuto entrare in possesso della stessa unicamente dopo l'emissione della sentenza di questo Tribunale: caso contrario, a rigor di logica, egli avrebbe avuto interesse di addurla già con ricorso 14 ottobre 2022. In tal senso, questo Tribunale considera che i documenti relativi al procedimento penale in Turchia sono mezzi di prova volti a dimostrare fatti già allegati nel procedimento precedente, che tuttavia l'istante non aveva avuto modo di dimostrare e questo a suo discapito. L'interessato ha anche dimostrato di non essere stato oggettivamente in grado di invocarli in tale procedimento, sicché non è possibile ravvisargli una negligenza processuale. Infine, in merito alla rilevanza di tali documenti, si constata come gli stessi siano atti a giustificare una revisione della sentenza D-4671/2022 emessa il 10 novembre 2022 da questo Tribunale: non si può infatti escludere che, gli stessi, siano decisivi per la fattispecie in esame e che possano quindi condurre al riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Prevalendosi di nuovi mezzi di prova a supporto delle sue dichiarazioni esposte nella procedura ordinaria, l'istante adempie dunque al motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. L'istanza di revisione, risulta quindi essere sufficientemente motivata.

#### **E. 3.4**

L'istante risulta poi essere particolarmente toccato dalla sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 del Tribunale e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ne discende che egli risulta legittimato a presentare un'istanza di revisione (art. 48 cpv. 1 lett. c PA in analogia).

#### **E. 3.5**

Il termine di 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, appare essere in specie adempiuto. Occorre pertanto entrare nel merito della domanda di revisione.

#### **E. 4.1**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di revisione, se quest'ultimo ritiene la domanda di revisione ricevibile, entrerà in materia della stessa ed esaminerà se il motivo di revisione allegato è realizzato. Se tale è il caso, il Tribunale federale, rende successivamente due decisioni distinte, anche se di regola procede con le stesse in una sola sentenza: nella prima, denominata « il rescindente », annulla la sentenza oggetto dell'istanza di revisione; nella seconda, denominata invece « il rescissorio », statuirà nuovamente sul ricorso del quale era stato precedentemente investito (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF). La decisione d'annullamento porrà fine alla procedura di revisione propriamente detta e condurrà alla riapertura della procedura anteriore. Tale decisione ha un effetto ex tunc, nel senso che le parti sono rimesse nella situazione in cui si trovavano nel momento in cui la sentenza annullata è stata resa, la causa dovendo essere giudicata come se tale sentenza non fosse mai esistita (cfr. DTF 144 I 214 consid. 1.2 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del TF 2F\_21/2016 del 6 luglio 2018 consid. 1.2; sentenza del Tribunale E-1212/2019 del 21 marzo 2019 consid. 2).

#### **E. 4.2**

Come già sopra considerato (cfr. consid. 3 del presente giudizio), le condizioni per entrare nel merito dell'istanza di revisione sono adempiute. In fase rescindente, s'impone pertanto d'annullare la sentenza del Tribunale D-4671/2022 del 10 novembre 2022 ex art. 122 LTF. Ne discende quindi che la procedura anteriore ricorsuale è riaperta. L'istante è rimesso nella situazione giuridica in cui si trovava al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale che con la presente è annullata (effetto ex tunc). La decisione sul rescissorio interverrà invece eccezionalmente in un'altra sentenza rispetto alla presente, che è limitata al solo rescindente. Giusta l'art. 42 LAsi, chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura, con tutti i diritti e gli obblighi inerenti il suo statuto. Tale sarà il caso d'ora in avanti dell'istante: egli è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Per tale motivo, così come al riguardo della particolarità della causa che necessita di un serio esame, con eventuali ulteriori misure istruttorie, risulta opportuno rendere nel termine più breve la presente sentenza.

#### **E. 5**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, per quanto riguarda la presente procedura, è divenuta senza oggetto.

#### **E. 6**

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 37 LTAF in relazione con l'art. 63 cpv. 1 seg. e l'art. 68 cpv. 2 PA).

#### **E. 7**

Infine, alla luce di quanto sopra considerato e per la presente procedura, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 68 cpv. 2 PA, v'è da riconoscere all'istante un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In tal senso, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella presente disamina, l'istante, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)